



RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Integrazione del mercato interno dell'energia elettrica

Il pieno conseguimento dell'obiettivo ambizioso è ostacolato da un'architettura giuridica complessa, da ritardi, da debolezze nella governance e da una vigilanza del mercato incompleta

Indice

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE.....	2
II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI	3
1. Quadro normativo per l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica dell'UE.....	3
2. Attuazione del quadro normativo.....	5
3. Attuazione del regolamento REMIT da parte dell'ACER	6
III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE.....	7
Raccomandazione 1 – Razionalizzare l'attuazione del quadro normativo	7
Raccomandazione 2 – Rafforzare il quadro di monitoraggio per gli orientamenti di rete	7
Raccomandazione 3 – Rafforzare la vigilanza dell'ACER sull'integrità dei mercati all'ingrosso...8	
Raccomandazione 4 – Utilizzare più rapidamente le commissioni REMIT per ovviare alle carenze nelle attività di vigilanza di mercato di ACER.....	8
Raccomandazione 5 – Rafforzare la governance dell'ACER.....	8
Raccomandazione 6 – Migliorare la trasparenza e la rendicontabilità dell'ACER.....	9
Raccomandazione 7 – Valutare la necessità di un quadro per l'applicazione coerente delle sanzioni	9

Il presente documento contiene, in linea con l'articolo 259 del [regolamento finanziario](#), le risposte della Commissione europea alle osservazioni che figurano nella relazione speciale della Corte dei conti europea ed è da pubblicare unitamente alla relazione speciale.

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Negli ultimi dieci anni i notevoli sforzi intrapresi dall'Unione europea per realizzare una maggiore integrazione dei mercati dell'energia elettrica in Europa e per stimolare gli scambi transfrontalieri hanno apportato notevoli vantaggi ai cittadini e ai consumatori dell'UE. Secondo l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) tali vantaggi, stimati a circa 34 miliardi di EUR all'anno, sono stati resi possibili dagli scambi transfrontalieri tra gli Stati membri e da una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento in un'area geografica più ampia¹. La crisi energetica attuale ha portato alla luce debolezze nell'assetto del mercato dell'energia elettrica ma ha anche evidenziato che l'esistenza di un mercato integrato ha contribuito a evitare blackout o riduzioni dell'erogazione di energia elettrica in talune regioni, in quanto ha fatto sì che l'energia elettrica prodotta in una vasta area geografica potesse fluire verso le regioni che ne hanno necessità.

L'accoppiamento dei mercati², grazie al quale l'energia elettrica e le capacità di interconnessione per trasportarla possono essere facilmente scambiate su una piattaforma commerciale comune dell'UE, è ulteriormente migliorato, sia nei mercati del giorno prima sia in quelli infragiornalieri. La Commissione ritiene che nel 2022 l'accoppiamento dei mercati del giorno prima risulti attuato con successo a tutti i confini tra gli Stati membri dell'UE. Ciò è stato possibile, tra l'altro, grazie ai codici di rete e agli orientamenti introdotti con i regolamenti adottati dalla Commissione nel quadro dei poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 714/2009 (ora regolamento (UE) 2019/943) ed elaborati in stretta cooperazione con la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E) e con l'ACER. Tale stretta cooperazione è cruciale non soltanto perché è necessario sfruttare le competenze disponibili nel settore ma anche per far sì che i principali portatori di interessi "facciano proprie" le norme, in quanto ciò facilita l'attuazione della normativa. Per i medesimi motivi l'ENTSO-E, i regolatori dell'energia degli Stati membri e l'ACER sono tutti coinvolti nell'elaborazione di ulteriori norme vincolanti e dettagliate nel quadro di determinati orientamenti nel settore dell'energia elettrica.

L'obiettivo del Consiglio europeo di completare l'integrazione del mercato interno dell'energia entro il 2014³ non è ancora stato pienamente conseguito. Nonostante l'accordo politico raggiunto dai capi di Stato o di governo di tutti gli Stati membri dell'UE, le circostanze e gli interessi nazionali sono divergenti e rendono necessario un compromesso allorché si cerca un'intesa sui miglioramenti da apportare al quadro normativo dell'UE. A titolo di esempio è stato possibile raggiungere un accordo sulla rifusione del regolamento "Energia elettrica" (regolamento (UE) 2019/943) soltanto concedendo agli Stati membri più tempo per adattare la struttura dei rispettivi mercati (zone di offerta) alle realtà fisiche (capacità di rete disponibili).

Nonostante i notevoli progressi realizzati finora, l'integrazione⁴ dei mercati europei dell'energia elettrica è dunque un processo in corso, anche perché nuove sfide, come ad esempio l'attuale crisi energetica, esigono nuove risposte. Gli sforzi per ottimizzare il funzionamento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica non devono rallentare quelli intrapresi per attuare il quadro esistente, che mirano, tra l'altro, a migliorare i diritti dei consumatori, perseguire l'obiettivo del 70 % delle capacità di interconnessione disponibili per gli scambi nel 2025, strutturare il mercato in modo che dia i segnali giusti per capire dove occorre investire, nonché individuare ed eliminare le distorsioni e

¹ Cfr. i paragrafi della sintesi e il paragrafo 38 della sezione "Osservazioni" della relazione della Corte.

² Cfr. i paragrafi 34, 35, 37 e 42 della sezione "Osservazioni" della relazione della Corte.

³ Cfr. il paragrafo 23 della sezione "Estensione e approccio dell'audit" e i paragrafi 33 e 37 della sezione "Osservazioni" della relazione della Corte.

⁴ Cfr. il paragrafo 27 della sezione "Estensione e approccio dell'audit" e i paragrafi 40 e 97 della sezione "Osservazioni" della relazione della Corte.

le carenze del mercato. Ciò è stato chiaramente evidenziato nella relazione sullo stato dell'Unione dell'energia 2022, adottata il 18 ottobre 2022.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

1. Quadro normativo per l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica dell'UE

I mercati europei dell'energia elettrica sono regolamentati a livello dell'UE da un ampio corpus legislativo che è stato progressivamente aggiornato nell'arco di più di 20 anni. Una tappa importante è stata rappresentata dal regolamento (CE) n. 714/2009, il quale ha introdotto codici di rete e orientamenti nel settore dell'energia elettrica, che sono regolamenti della Commissione e sono elaborati in cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) e l'ACER. Tali codici di rete e orientamenti nel settore dell'energia elettrica definiscono norme tecniche vincolanti necessarie per facilitare i flussi e gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e pertanto integrano e rafforzano le norme che disciplinano le reti e i mercati europei dell'energia elettrica.

La Commissione ritiene che l'approccio normativo prescelto abbia contribuito a migliorare il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica dell'UE e a promuoverne l'integrazione. Le conclusioni tratte dalla Corte si basano su indicatori quali la convergenza dei prezzi tra zone di offerta o il volume degli scambi transfrontalieri. La Commissione ritiene che la convergenza dei prezzi non costituisca di per sé un obiettivo in quanto richiederebbe investimenti troppo cospicui nell'infrastruttura di rete⁵.

L'ultima revisione del corpus legislativo dell'UE è stata effettuata tra il 2016 e il 2019 e ha condotto in particolare alla rifusione della direttiva "Energia elettrica" (direttiva (UE) 2019/944), del regolamento "Energia elettrica" (regolamento (UE) 2019/943) e del regolamento ACER (regolamento (UE) 2019/942). A seguito dei negoziati interistituzionali con il Parlamento europeo e il Consiglio, tali rifusioni hanno inserito disposizioni fondamentali dei codici di rete e degli orientamenti (regolamenti della Commissione) in atti di diritto derivato dell'UE (adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio), ad esempio norme di base volte a rendere disponibili per gli scambi le capacità degli interconnettori transfrontalieri. Nella presente risposta la Commissione si concentra sui quattro orientamenti nel settore dell'energia elettrica⁶, che riflettono la portata delle norme dell'UE pertinenti citate dalla Corte.

Tuttavia la Commissione evidenzia che l'attuazione delle norme dell'UE deve essere considerata nel suo complesso e non soltanto con riferimento ai quattro suddetti orientamenti nel settore dell'energia elettrica. Ad esempio nei negoziati interistituzionali sul pacchetto "Energia pulita" i colegislatori hanno deciso di includere nel regolamento "Energia elettrica" (regolamento (UE) 2019/943) norme

⁵ Cfr. il paragrafo II della "Sintesi", le risultanze esposte nella sezione "Quadro normativo dell'UE", il paragrafo 51 della sezione "Osservazioni" e la raccomandazione 1 della relazione della Corte.

⁶ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione, regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine, regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico e regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica.

fondamentali pertinenti per il riesame della configurazione delle zone di offerta⁷. Pertanto il processo di riesame delle zone di offerta deve essere considerato nella sua globalità unitamente alle disposizioni pertinenti sulla configurazione delle zone di offerta di cui al regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione. La Commissione ritiene che il fattore principale per cui non è stata realizzata una convergenza dei prezzi tra le zone di offerta sia la scarsa capacità di interconnessione fisica. Ad esempio la convergenza dei prezzi è pressoché totale tra Spagna e Portogallo ma è molto più limitata tra Spagna e Francia. Il motivo è la limitata capacità di interconnessione, e non l'esistenza di ostacoli di mercato a causa dei quali la capacità di interconnessione potrebbe non essere disponibile per gli scambi. La Commissione rileva che uno degli indicatori utilizzato dalla Corte è il volume degli scambi transfrontalieri. Ritiene tuttavia che l'aspetto importante non sia tanto il volume degli scambi quanto il fatto che lo scambio di energia elettrica aumenta il benessere sociale per i clienti europei e facilita l'integrazione delle energie rinnovabili.

Con il regolamento (CE) n. 714/2009 i colegislatori hanno istituito il processo di adozione dei nuovi codici di rete, che sono proposti dai gestori dei sistemi di trasmissione, i quali cooperano mediante l'ENTSO-E, istituita anch'essa dal medesimo regolamento. Pertanto l'elaborazione dei codici di rete ha ovviamente richiesto tempo, in quanto è stato necessario istituire innanzitutto l'ENTSO-E e l'ACER. Mentre l'ENTSO-E preparava le proposte di codici di rete vincolanti, si è svolto in parallelo un processo di attuazione volontaria orientato dall'ACER. Ciò ha permesso di cogliere alcuni dei vantaggi economici dell'integrazione dei mercati, come ricordato dalla Corte⁸, già prima dell'adozione e dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti.

Quando l'ENTSO-E ha presentato le proprie proposte di codici di rete, è emerso che, nel caso di quattro di esse, il livello di dettaglio e di maturità non era sufficiente e che non sarebbe stato possibile adottarle in quanto tali. Si è inoltre ritenuto che il livello di dettagli tecnici sarebbe stato eccessivamente complesso ed elevato (ad esempio per via del maggior numero di norme dettagliate a livello dell'intera UE, adattate però alle diverse regioni dell'Unione) e che pertanto la definizione di disposizioni così dettagliate sarebbe stata inadeguata nel caso dei regolamenti della Commissione. L'elaborazione di tali dettagli tecnici tramite termini, condizioni o metodologie (TCM) definiti negli orientamenti nel settore dell'energia elettrica e soggetti all'approvazione delle autorità di regolamentazione è stata dunque ritenuta un'alternativa più efficiente. Ciò avrebbe consentito da subito l'entrata in vigore delle norme stabilite direttamente negli orientamenti; inoltre i ritardi nell'elaborazione di norme dettagliate più complesse non avrebbero rallentato i progressi nell'adozione di altre norme. La Commissione sottolinea che i TCM, al pari dei codici di rete e degli orientamenti, hanno carattere vincolante e che, analogamente alle decisioni dell'ACER o alle decisioni delle autorità di regolamentazione degli Stati membri, possono e devono essere applicati da queste ultime. L'approccio consistente nello stabilire norme tecniche più dettagliate tramite i TCM è stato confermato dal legislatore (cfr. i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943).

Nell'effettuare la valutazione d'impatto, la Commissione ha ritenuto che l'adozione tempestiva degli orientamenti sarebbe stata essenziale per una maggiore integrazione dei mercati nazionali dell'energia elettrica esistenti. Pur presentando alcuni elementi in comune (ad esempio il ricorso al metodo del prezzo marginale nei mercati del giorno prima), i mercati nazionali avevano ognuno le proprie specificità. Gli orientamenti favoriscono la realizzazione di un vero e proprio mercato dell'energia elettrica a livello europeo, tenendo conto di tale realtà e mettendo a frutto il notevole lavoro preparatorio svolto dall'ENTSO-E e dall'ACER. Dall'altro lato tentare di elaborare un assetto "ideale" del mercato dell'energia elettrica partendo praticamente da zero non solo avrebbe comportato l'abbandono di tale lavoro preparatorio ma avrebbe anche ostacolato e ritardato l'attuazione, rallentando pertanto i progressi nell'integrazione dei mercati. L'attuale assetto del

⁷ Articoli da 14 a 16.

⁸ Cfr. i paragrafi 39 e 42 della sezione "Osservazioni" della relazione della Corte.

mercato dell'energia elettrica si è tradotto in una maggiore scelta per i consumatori e, per anni, ha contribuito a garantire un approvvigionamento di energia elettrica a prezzi accessibili. Tuttavia la crisi energetica attuale ha certamente evidenziato talune debolezze nel quadro normativo e pertanto la Commissione intende valutare nuovamente determinate norme dell'UE che disciplinano i mercati all'ingrosso dell'energia elettrica, con l'obiettivo di presentare una proposta nel 2023.

2. Attuazione del quadro normativo

Il sistema fondamentale di governance che è alla base del mercato dell'energia elettrica dell'UE è stato introdotto nel 2009 con il terzo pacchetto per il mercato interno dell'energia:

- separazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione (TSO e DSO). Ciò significa che i gestori della rete elettrica possono agire senza essere influenzati da potenziali conflitti di interesse come produttori o fornitori di energia elettrica. I TSO cooperano nell'ambito della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E)⁹;
- autorità di regolamentazione per l'energia indipendenti a livello degli Stati membri, il cui ruolo è integrato, a livello dell'UE, dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).

La prerogativa dell'ACER di adottare decisioni vincolanti, in cooperazione con le autorità di regolamentazione per l'energia degli Stati membri, è essenziale per l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica. Le decisioni più delicate sul piano politico non possono essere adottate unicamente dal direttore ma devono essere approvate dai due terzi delle autorità di regolamentazione degli Stati membri rappresentate nel comitato dei regolatori dell'ACER. Ciò limita il rischio che un esiguo numero di regolatori impedisca all'ACER di adottare decisioni vincolanti. Questo è uno dei motivi principali alla base degli ottimi risultati conseguiti finora nell'integrazione dei mercati dell'energia elettrica. In molti altri settori di intervento il valore aggiunto dell'integrazione a livello dell'UE deve essere perseguito attraverso il "metodo di coordinamento aperto"¹⁰, come ad esempio gli obblighi di comunicazione e la pressione reciproca. I mercati dell'energia elettrica dell'UE, invece, sono regolamentati da un ampio corpus di norme vincolanti a livello dell'UE. Tali norme sono elaborate in stretta cooperazione con le autorità di regolamentazione degli Stati membri, ma senza che i singoli interessi nazionali possano porre veti.

Tale sistema di governance è stato ampiamente collaudato ed è stato confermato, con alcune revisioni, dalla rifusione della direttiva "Energia elettrica" (direttiva (UE) 2019/944), del regolamento "Energia elettrica" (regolamento (UE) 2019/943) e del regolamento "ACER" (regolamento (UE) 2019/942), nonché da una successiva modifica mirata degli orientamenti nel settore dell'energia elettrica¹¹. Tali revisioni comprendono:

- norme più precise sul diritto delle autorità di regolamentazione degli Stati membri di irrogare sanzioni o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni, rafforzando in tal modo il relativo potere di imporre l'applicazione delle norme dell'UE, comprese le decisioni dell'ACER;
- norme sulle misure di esecuzione eventualmente adottate dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri con il coinvolgimento dell'ACER, qualora l'ENTSO-E o altri organismi istituiti ai sensi del diritto dell'UE non adempiano ai propri obblighi;

⁹ La rifusione del regolamento "Energia elettrica" (regolamento (UE) 2019/943) ha introdotto con l'EU DSO un ente analogo per i DSO.

¹⁰ <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/open-method-of-coordination.html>.

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione, del 22 febbraio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 per allinearli al regolamento (UE) 2019/943.

- razionalizzazione del processo di elaborazione di codici di rete e orientamenti, nonché di termini e condizioni o metodologie ai sensi degli orientamenti, conferendo all'ACER il diritto e l'obbligo di rivedere, se del caso, le proposte presentate dall'ENTSO-E.

Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942 (regolamento ACER), entro il 5 luglio 2024 la Commissione, con l'assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione per fare il punto dei risultati dell'ACER in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. In tale contesto la Commissione valuterà se il ruolo svolto dall'ACER nel sistema di governance per realizzare e mantenere l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica sia ancora adeguato allo scopo. Nell'ambito della valutazione, tuttavia, sarà esaminato attentamente l'impatto potenziale sull'applicazione e sull'esecuzione delle norme dell'UE, anche con riferimento all'impatto finanziario. Attualmente le autorità di regolamentazione contribuiscono in misura significativa all'operato dell'ACER. Qualora le attività svolte dai loro rappresentanti nei quattro gruppi di lavoro e nelle 14 task force dell'ACER dovessero essere affidate a personale dipendente dell'ACER, quest'ultima potrebbe necessitare di notevoli risorse umane e finanziarie aggiuntive.

3. Attuazione del regolamento REMIT da parte dell'ACER

La Commissione è consapevole del fatto che l'ACER dispone di risorse umane e finanziarie limitate per lo svolgimento dei propri compiti nell'ambito di REMIT¹². La Commissione ha reagito in due modi:

1. si è avvalsa della nuova possibilità contemplata dall'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/942 (regolamento ACER) di introdurre commissioni ("tasse") in relazione ai compiti dell'ACER nell'ambito di REMIT. La decisione (UE) 2020/2152 della Commissione del 17 dicembre 2020 mette a disposizione dell'ACER le entrate supplementari necessarie;
2. il parere della Commissione del 5 ottobre 2021 sul progetto di documento di programmazione dell'ACER per il periodo 2022-2024 e sull'adeguatezza delle risorse finanziarie e umane a disposizione dell'Agenzia era accompagnato da una scheda finanziaria legislativa che prevede per l'ACER 15 ulteriori posti per l'attuazione del regolamento REMIT. Questi nuovi posti saranno introdotti con gradualità fino al 2027, considerando le difficoltà che comporta il reclutamento di personale dotato di competenze adeguate e gli sforzi necessari per integrare il nuovo personale nei team REMIT dell'ACER.

A decorrere dal 2022 l'ACER riceverà risorse umane supplementari, raggiungendo un totale di 15 equivalenti a tempo pieno nel 2027¹³. Tuttavia occorre tempo per rimediare alle difficoltà di attuazione che derivano dalla carenza di personale, data la necessità di reperire e reclutare personale qualificato e, all'occorrenza, di formare i nuovi assunti. Ciononostante la Commissione è fiduciosa che le nuove entrate generate dalle commissioni e i 15 nuovi posti consentiranno all'ACER di assolvere adeguatamente i propri compiti nell'ambito di REMIT. Il numero di posti aggiuntivi previsto nel parere della Commissione si basa sulla valutazione, da parte della Commissione, del carico di lavoro e della disponibilità di risorse dell'Agenzia. La Commissione rileva che l'aumento dei posti costituisce una misura di carattere eccezionale, se si considera che la Commissione stessa è tenuta a mantenere la stabilità dell'organico e che, in base alla forte linea politica seguita, il bilancio delle agenzie (sovvenzione annuale dell'UE e posti della tabella dell'organico) può essere aumentato soltanto attraverso una proposta legislativa volta ad ampliare il loro mandato.

La Commissione sottolinea tuttavia che, in caso di cambiamenti normativi tali da determinare un aumento del carico di lavoro e dei compiti dell'ACER, ad esempio in relazione a eventuali

¹² Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso.

¹³ Parere della Commissione del 5 ottobre 2021 sul progetto di documento di programmazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per il periodo 2022-2024 e sull'adeguatezza delle risorse finanziarie e umane a disposizione dell'Agenzia (COM(2021) 7024 final).

miglioramenti del quadro REMIT finalizzati ad aumentare la trasparenza dei mercati, migliorare le capacità di monitoraggio e rendere più efficiente ed efficace la vigilanza su potenziali casi di abusi di mercato nell'UE, sarebbe necessario valutare adeguatamente l'impatto sulle risorse umane e finanziarie dell'ACER.

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE

Raccomandazione 1 – Razionalizzare l'attuazione del quadro normativo

La Commissione dovrebbe:

- a) **nell'elaborare codici di rete e orientamenti, valutare sistematicamente i costi e i benefici derivanti dall'approccio che prevede per la loro ulteriore attuazione l'adozione di termini e condizioni o metodologie, in particolare alla luce dell'onere amministrativo che potrebbe derivarne per l'ACER, le ANR e altri soggetti coinvolti (termine di attuazione: dal 2023).**

La Commissione accoglie la raccomandazione 1, lettera a);

- b) **valutare nuovamente le norme UE che disciplinano la formazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica, alla luce dell'attuale crisi energetica e dell'aumento delle energie rinnovabili (termine di attuazione: 2023).**

La Commissione accoglie la raccomandazione 1, lettera b).

Nel 2023 la Commissione ha in programma una revisione mirata di norme fondamentali dell'UE che disciplinano il mercato interno dell'energia elettrica, affinché i consumatori possano beneficiare di un approvvigionamento sicuro di energia elettrica a prezzi accessibili, prodotta da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, alla luce dei prezzi elevati dell'energia osservati nel contesto nell'attuale crisi energetica;

- c) **stabilire norme che incentivino la flessibilità della domanda (termine di attuazione: 2025).**

La Commissione accoglie la raccomandazione 1, lettera c).

Entro il 2025 presenterà una proposta di regolamento della Commissione relativo a un codice di rete o ad orientamenti in materia di gestione della domanda.

Raccomandazione 2 – Rafforzare il quadro di monitoraggio per gli orientamenti di rete

- (a) **La Commissione e l'ACER dovrebbero chiarire la strategia per quanto riguarda il monitoraggio dell'attuazione e degli effetti dei codici di rete/orientamenti ed applicarla coerentemente nel tempo e negli Stati membri (termine di attuazione: 2023).**

La Commissione accoglie la raccomandazione 2, lettera a).

L'ACER riferisce periodicamente alla Commissione attraverso vari canali, non da ultimo tramite contatti informali bilaterali periodici a livello operativo. La Commissione esaminerà in che modo un approccio più formalizzato possa fornire maggiore chiarezza, tentando al contempo di ridurre al minimo l'impatto che il maggiore carico di lavoro derivante da comunicazioni più formalizzate potrebbe avere sulle attività sostanziali direttamente pertinenti per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti.

- b) La Commissione dovrebbe esaminare le debolezze della piattaforma per la trasparenza e del quadro dell'UE in materia di dati energetici, con il sostegno dell'ACER, e adottare, se del caso, misure legislative correttive (termine di attuazione: 2025).**

La Commissione accoglie la raccomandazione 2, lettera b).

La modifica del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica richiede l'adozione di un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame e l'iter può avere inizio solo dopo il riesame.

Raccomandazione 3 – Rafforzare la vigilanza dell'ACER sull'integrità dei mercati all'ingrosso

(Termine di attuazione: 2025)

Al fine di migliorare la vigilanza dei mercati e prevenire potenziali distorsioni, l'ACER dovrebbe attuare integralmente il regolamento REMIT, ad esempio completando la copertura dei dati sulla vigilanza del mercato REMIT, rafforzando la copertura dei comportamenti abusivi controllati e promuovendo la cooperazione transfrontaliera in materia di indagini istituendo gruppi investigativi.

La Commissione prende nota del fatto che questa raccomandazione è destinata all'ACER.

Raccomandazione 4 – Utilizzare più rapidamente le commissioni REMIT per ovviare alle carenze nelle attività di vigilanza di mercato di ACER

(Termine di attuazione: entro la fine del 2023)

L'ACER dovrebbe utilizzare più rapidamente le risorse finanziarie supplementari derivanti dalle commissioni REMIT per ovviare alle carenze nelle sue attività REMIT (ad esempio, sistemi informatici obsoleti, carenza di personale). L'ACER dovrebbe migliorare il monitoraggio del fabbisogno di personale nei vari dipartimenti sulla base delle priorità definite.

La Commissione prende nota del fatto che questa raccomandazione è destinata all'ACER.

Raccomandazione 5 – Rafforzare la governance dell'ACER

(Termine di attuazione: 2025)

La Commissione dovrebbe valutare e proporre miglioramenti alla governance dell'ACER rendendola più indipendente dalle ANR e dagli interessi nazionali, rafforzando i suoi poteri esecutivi e gli strumenti di convergenza.

La Commissione accoglie parzialmente la raccomandazione 5 in quanto non può impegnarsi a presentare una proposta legislativa prima della valutazione prevista dai colegislatori. Ai sensi

dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942 (regolamento ACER), entro il 5 luglio 2024 la Commissione svolge una valutazione per fare il punto dei risultati dell'ACER in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'ACER e le implicazioni finanziarie di tali modifiche.

Raccomandazione 6 – Migliorare la trasparenza e la rendicontabilità dell'ACER

(Termine di attuazione: entro il 2023)

L'ACER dovrebbe migliorare la trasparenza e rendere meglio conto del proprio operato facilitando l'accesso del pubblico ai documenti e ai dati contenuti sul proprio sito Internet, garantendo la pubblicazione completa e tempestiva delle sue decisioni e dei suoi dati conformemente agli obblighi di legge e introducendo una politica ben definita in materia di trasparenza, basata sulle migliori pratiche.

La Commissione prende nota del fatto che questa raccomandazione è destinata all'ACER.

Raccomandazione 7 – Valutare la necessità di un quadro per l'applicazione coerente delle sanzioni

(Termine di attuazione: 2023)

Per promuovere il rispetto delle norme dell'UE ed evitare l'arbitraggio normativo, la Commissione dovrebbe:

- a) valutare se le sanzioni per le violazioni delle norme dell'UE sono inserite nella normativa nazionale ed applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri.**

La Commissione accoglie parzialmente la raccomandazione 7, lettera a).

Le misure di esecuzione in generale, e le sanzioni in particolare, dipendono in gran parte dalla cultura e dalle norme amministrative nazionali. La Commissione valuterà se le autorità nazionali di regolamentazione dispongano degli strumenti necessari per fare applicare le norme dell'UE e dunque se l'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), della direttiva (UE) 2019/944 (direttiva "Energia elettrica") sia recepito correttamente dagli Stati membri;

- b) se giustificato, elaborare un quadro per definire requisiti minimi comuni in materia di sanzioni.**

La Commissione accoglie parzialmente la raccomandazione 7, lettera b).

Elaborare un "quadro per definire requisiti minimi comuni in materia di sanzioni" per tutte le possibili sanzioni che i regolatori nazionali potrebbero irrogare non è fattibile, date le numerose violazioni possibili delle norme che disciplinano il mercato interno dell'energia dell'UE, di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), della direttiva "Energia elettrica". Per quanto riguarda invece il regolamento REMIT, il cui ambito è più definito, si potrebbe contemplare un quadro più armonizzato in materia di sanzioni.